



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **7706/2025** promosso da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1*) con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI ENRICO e dell'avv. VERGALLO GIACOMO (*C.F.\_2*) VIA DEI GIARDINI 7 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DEI GIARDINI N. 7 20121 MILANO presso il difensore avv. CASTELLANI ENRICO

*Controparte\_1* (C.F. *C.F.\_3*) con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI ENRICO e dell'avv. VERGALLO GIACOMO (*C.F.\_2*) VIA DEI GIARDINI 7 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DEI GIARDINI N. 7 20121 MILANO presso il difensore avv. CASTELLANI ENRICO

*CP\_2* (C.F. *C.F.\_4*) con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI ENRICO e dell'avv. VERGALLO GIACOMO (*C.F.\_2*) VIA DEI GIARDINI 7 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DEI GIARDINI N. 7 20121 MILANO presso il difensore avv. CASTELLANI ENRICO

**RICORRENTI**

contro


*CP\_3* **DI PARTECIPAZIONE TRA** *Parte\_2* (C.F. *P.IVA\_1*) con il patrocinio dell'avv. ROSSI ANTONIO e dell'avv. CAMPIONE RICCARDO (*C.F.\_5*) VIA MONTE DI PIETA' 15 MILANO; elettivamente domiciliato in P.ZZA S. MARTINO, 1 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI ANTONIO

**RESISTENTE**

La Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/06/2025,  
ha pronunciato la seguente


**ORDINANZA**

- 1. Con ricorso** ritualmente notificato, i ricorrenti *CP\_2* (consigliere di amministrazione e socio della società *Controparte\_4*, *Controparte\_1* ed. [...]  
*Parte\_1* (in qualità di soci) hanno impugnato, ai sensi degli artt. 2378 e 2388, comma 4, c.c., la delibera del Consiglio di Amministrazione di *Controparte\_4* del 21.5.2025, con cui è stata disposta la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 26.6.2025, deducendone l'illegittimità per asserita violazione dello statuto sociale e dei diritti individuali dei soci, formulando contestuale istanza di sospensione ex art. 2378, comma 3, c.c. I ricorrenti deducono l'illegittimità della delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 21.5.2025, laddove ha disposto la convocazione dell'assemblea dei soci omettendo la previsione del diritto di voto per



corrispondenza. Tale omissione, ad avviso degli istanti, si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 25 commi 4 e 5 dello Statuto sociale, che riconosce ai soci la facoltà di esprimere il proprio voto a distanza ed impone che l'avviso di convocazione ne indichi modalità operative e termini. Stando alla prospettazione dei ricorrenti, la mancata previsione della possibilità di voto per corrispondenza, avrebbe concretamente limitato la partecipazione effettiva dei soci, comportando dei disagi, in particolare per coloro che, come *Parte\_1* e *CP\_1* risiedono lontano dalla sede sociale (rispettivamente in provincia de L'Aquila e di Aosta), costretti a sostenere spostamenti onerosi per partecipare ad un'assemblea convocata in giorno feriale ed orario poco agevole. Con riferimento alla posizione di *CP\_2* amministratore in carica, si è evidenziato come egli abbia manifestato dissenso rispetto alla modalità di convocazione, formalizzando, in sede di delibera, un'astensione motivata. Tale comportamento, pur non impedendo lo svolgimento dell'assemblea, avrebbe avuto la finalità di segnalare l'irregolarità della delibera rispetto alle previsioni statutarie. I ricorrenti, poi, sostengono la propria legittimazione ad impugnare la delibera consiliare del 21.5.2025 ai sensi dell'art. 2388, comma 4, c.c. In particolare, *CP\_2* agirebbe in qualità di amministratore dissenziente, anche se formalmente astenuto in sede di votazione e gli ulteriori ricorrenti, in qualità di soci, avrebbero subito un pregiudizio diretto dalla compressione del diritto individuale di voto per corrispondenza, espressamente previsto dallo Statuto. Nel merito, i predetti contestano la legittimità della delibera ritenendola in contrasto con gli artt. 15 comma 6, e 25 commi 4 e 5 dello Statuto, i quali – a loro avviso – attribuirebbero ai soci un vero e proprio diritto soggettivo ad esprimere il voto per corrispondenza, imponendo altresì un obbligo al Consiglio di amministrazione di indicarne modalità e termini nell'avviso di convocazione. Così, l'esplicita esclusione di tale modalità verrebbe qualificata come lesiva di una prerogativa statutaria, comportando, la nullità o annullabilità della deliberazione. A sostegno di tale tesi, viene richiamato un parere *pro veritate* del Prof. *Per\_1* che qualifica il voto per corrispondenza come diritto inderogabile del socio. Contestualmente poi, gli istanti invocano la sospensione urgente della delibera ex art. 2378, co. 3, c.c., in ragione dell'imminenza dell'assemblea (26 giugno 2025) e della rilevanza dell'ordine del giorno (bilancio, nomine, modifiche statutarie).


2. La società *Controparte\_4* si è costituita in giudizio, resistendo alla domanda di annullamento e sospensione della delibera del C.d.A. del 21.5.2025 promossa dai ricorrenti, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore di Collegio arbitrale, richiamando clausola compromissoria statutaria che subordina la risoluzione delle controversie tra società, soci e amministratori ad un collegio arbitrale. Più in particolare, parte resistente ha dedotto come, ex art. 2378, comma 3, c.c., la sospensione della delibera di cui si tratta possa essere disposta dal Tribunale solo in via eccezionale e previa instaurazione del giudizio arbitrale, condizione ad oggi non realizzata dai ricorrenti, i quali hanno invece adito il giudice ordinario mediante ricorso con rito semplificato ex art. 281-decies c.p.c. Sotto il profilo della legittimazione ad impugnare, poi, la società ha eccepito il difetto di legittimazione




alla impugnazione da parte di CP\_2 in qualità di amministratore, evidenziando che l'astensione, diversamente dal dissenso o assenza, non conferisce titolo ad agire ai sensi dell'art. 2388, comma 4 c.c. L'assunto difensivo definisce come infondato il tentativo di qualificare l'astensione come dissenso, in quanto mera "acrobazia semantica", senza alcun valore giuridico. Quanto alla legittimazione dei soci CP\_1 e Parte\_1 la società deduce l'assenza di una lesione concreta e attuale dei loro diritti soggettivi, rilevando la mancata allegazione di fatti specifici idonei a dimostrare l'impossibilità di partecipare all'assemblea od un maggior onere derivante dall'utilizzo della delega, strumento alternativo ed ampiamente previsto dallo Statuto. Nel merito, la società resistente ha dedotto l'insussistenza delle lamentate violazioni dello Statuto sociale, in particolare gli artt. 15 e 25, poiché il voto per corrispondenza integrerebbe una delle possibilità modalità di espressione del voto, previa valutazione discrezionale del Consiglio di amministrazione, da esercitarsi caso per caso. Tale interpretazione, fondata sui principi di interpretazione sistematica, secondo buona fede e sull'esame della prassi consolidata, escluderebbe che il mancato ricorso al voto per corrispondenza possa determinare nullità o annullabilità della delibera. Inoltre, la società ha evidenziato che il voto per corrispondenza si rivelerebbe, nel caso di specie, incompatibile con il meccanismo di ballottaggio previsto per l'elezione del C.d.A., rendendo impraticabile una sua estensione obbligatoria. Quanto ai presupposti per la concessione della sospensione, la resistente ha contestato sia il *fumus boni iuris*, in ragione dell'erronea pretesa di un diritto insopprimibile al voto per corrispondenza, sia il *periculum in mora*, evidenziando l'assenza di un danno grave e irreparabile, considerato che l'assemblea potrà regolarmente svolgersi con la partecipazione personale o tramite delega. La sospensione, secondo la società, arrecherebbe un danno rilevante all'operatività sociale, impedendo il regolare svolgimento di adempimenti essenziali quali l'approvazione del bilancio e la nomina degli organi sociali.

**3. In via preliminare, con riferimento alla eccezione di incompetenza sollevata dalla società resistente**, si osserva che la stessa si fonda sulla previsione dell'art. 52 dello Statuto sociale, che demanderebbe ad un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie tra soci, amministratori e società, inclusa l'impugnazione di delibere consiliari. La resistente sostiene che tale clausola escluda la competenza del tribunale ordinario anche ai fini della domanda di sospensione ex art. 2378 c.c., in quanto non sarebbe stato instaurato alcun giudizio arbitrale di merito. L'eccezione, nei limiti in cui la questione rileva in questa sede, non appare fondata.

Ed invero, a mente dell'art. 2388, comma 4, c.c., le delibere consiliari possono essere impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti, nonché dai soci ove ledano i loro diritti soggettivi. La norma, nell'ultima parte, dispone espressamente l'applicabilità – "in quanto compatibili" – degli artt. 2377 e 2378 c.c., i quali disciplinano, rispettivamente, l'impugnazione delle delibere assembleari e la sospensione della loro efficacia da parte del giudice ordinario, a condizione che la domanda venga proposta con ricorso contestuale al deposito dell'atto introduttivo del giudizio di merito. Ne consegue che la possibilità di chiedere la sospensione cautelare è subordinata alla corretta




instaurazione di un valido giudizio di merito. In assenza di tale giudizio, la domanda cautelare ex art. 2378 c.c. è inammissibile, non per incompetenza del giudice, ma per difetto di presupposto processuale. Quanto poi all'applicabilità della disciplina dell'arbitrato alle delibere consiliari, è importante sottolineare che l'art. 838-ter c.p.c. – introdotto dalla riforma Cartabia – prevede che, nelle controversie devolute in arbitrato riguardanti la validità di delibere assembleari, il potere cautelare spetti agli arbitri, salvo quanto disposto dall'art. 818 c.p.c. Di conseguenza, nel caso di specie, non discutendosi della validità di una delibera assembleare, bensì di una delibera consiliare, è da escludere, *ratione materiae*, l'applicabilità dell'art. 838-ter e della relativa disciplina cautelare. In ogni caso, anche qualora si ritenesse ipotizzabile un'estensione analogica del potere cautelare arbitrale alle delibere consiliari, tale opzione non sarebbe comunque praticabile nel presente giudizio. Infatti, l'art. 818, comma 1, c.p.c., nella formulazione novellata dalla riforma Cartabia, condiziona l'esercizio del potere cautelare da parte degli arbitri alla presenza di un'esplicita previsione contenuta nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La semplice clausola compromissoria statutaria, dunque, non è sufficiente a radicare tale potere in capo agli arbitri se non vi è una chiara ed espressa attribuzione della competenza cautelare. Nella specie, lo statuto sociale, adottato in epoca anteriore alla riforma Cartabia, non contiene alcuna previsione conforme ai nuovi requisiti richiesti dall'art. 818 c.p.c. Ne deriva che agli arbitri non può in alcun modo attribuirsi un potere cautelare esclusivo, difettando del tutto la base normativa necessaria a tal fine. Rilevano, peraltro, due ulteriori considerazioni: a) a mente delle previsioni statutarie, l'instaurazione del procedimento arbitrale presuppone che sia formulata istanza di nomina degli arbitri al Presidente del Tribunale e che i predetti, una volta nominati, manifestino la loro accettazione, giacché solo da quel momento si determina la pendenza del procedimento, ai sensi dell'art. 819-bis c.p.c. e non dunque dalla notifica della domanda di arbitrato; b) la proposizione di una domanda cautelare, ex art. 2378 c.c., presuppone la contestuale pendenza del giudizio di merito, sicché, laddove come nella specie, la clausola compromissoria impedisca di instaurare, nel termine utile, un giudizio effettivo e pendente, si realizza un vuoto di tutela, colmabile esclusivamente con il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le considerazioni sopra svolte trovano ulteriore conferma nel disposto del comma 2 dell'art. 818 c.p.c., il quale ammette che, prima della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare sia proposta al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies c.p.c. Pertanto, il Tribunale conserva la competenza funzionale e residuale per adottare misure cautelari urgenti, anche in presenza di clausola compromissoria, finché il procedimento arbitrale non sia validamente instaurato. Nel caso di specie, in mancanza della costituzione del collegio arbitrale, e non essendo possibile, né ragionevole, ottenerne la costituzione nel tempo utile a disposizione, l'unico rimedio effettivamente azionabile era quello dinanzi al Tribunale ordinario, che resta, in via provvisoria, l'unico giudice idoneo a garantire tutela cautelare. Così, alla luce di quanto esposto, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società resistente non può essere accolta. Pertanto, si deve concludere che la




competenza funzionale del Tribunale adito sussiste, quantomeno con riferimento alla domanda cautelare proposta in via d'urgenza, e che, nel caso concreto, nessun altro mezzo alternativo di tutela cautelare poteva essere effettivamente azionato dagli odierni ricorrenti.

4. Con riferimento, poi, alla **legittimazione ad impugnare la delibera consiliare da parte dei soci** ricorrenti, si rende necessaria una riflessione distinta, ma coerente, per ciascuno di essi, a partire dal dato normativo. L'art. 2388, comma 4, c.c. stabilisce che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione non conformi alla legge o allo statuto possono essere impugnate, nel termine di novanta giorni, dagli amministratori assenti o dissenzienti e, altresì, dai soci, ma solo qualora risultino lesive di diritti individuali. In tal caso, si applicano – in quanto compatibili – gli artt. 2377 e 2378 c.c., i quali subordinano la legittimazione del socio alla dimostrazione dell'effettiva incidenza negativa della delibera sulla propria sfera giuridica soggettiva. Con riferimento alla posizione di **CP\_2** va preso atto che, in qualità di amministratore astenuto, egli non rientra tra i soggetti legittimati a impugnare in tale veste, non potendo l'astensione essere assimilata, né giuridicamente né sistematicamente, ad un voto contrario. L'art. 2388 c.c., nella sua formulazione tassativa, riconosce la legittimazione ai soli assenti e dissenzienti, escludendo *tertium genus*. Tentare di qualificare come “dissenso” un'astensione formalmente espressa, resta un'operazione ermeneutica non sorretta dal dato normativo. Tuttavia, ciò non esclude affatto che il medesimo soggetto, nella sua distinta qualità di socio, possa agire per l'impugnazione della delibera consiliare laddove dimostri, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., un interesse concreto e attuale a ricorrere, e quindi una lesione diretta ai propri diritti soggettivi individuali, come previsto dalla seconda parte dell'art. 2388, comma 4, c.c. In tale prospettiva, la posizione di **CP\_2** torna a coincidere, sul piano della legittimazione, con quella degli altri due ricorrenti, che agiscono esclusivamente in quanto soci. Accertata, dunque, l'astratta legittimazione dei tre ricorrenti in quanto soci, deve però osservarsi che, nel caso di specie, la domanda di merito e la connessa richiesta cautelare, difetta di adeguati elementi dimostrativi circa la concreta incidenza negativa della delibera impugnata sulle rispettive posizioni soggettive. In particolare, i ricorrenti deducono genericamente che la scelta del C.d.A. di non consentire il voto per corrispondenza – sebbene previsto dallo statuto – avrebbe reso eccessivamente onerosa la partecipazione all'assemblea del 26 giugno, in ragione della distanza geografica delle rispettive residenze. Tuttavia, non allegano né provano alcun impedimento specifico alla partecipazione personale o, alternativamente, all'esercizio del voto per delega, previsto dallo stesso statuto. Invero, questo Tribunale, già in sede cautelare, con decreto *inaudita altera parte*, aveva puntualmente evidenziato tale mancanza istruttoria, rilevando che i ricorrenti non avevano allegato concrete circostanze impeditive, limitandosi a evocare una “*maggiore difficoltà*” logistica. Ancora, la circostanza che i ricorrenti non abbiano mai impugnato analoghe delibere precedenti, anch'esse prive del voto per corrispondenza, depotenzia ulteriormente la pretesa esistenza di un diritto soggettivo leso in questa occasione. Va, altresì, osservato che la possibilità di esercitare il voto tramite delega ad un altro socio di fiducia costituisce una valida alternativa, perfettamente idonea a salvaguardare il



diritto di partecipazione, in assenza di una prova concreta di abuso o indebita influenza da parte di altri soci. La semplice diffidenza verso il “gruppo di comando” societario – espressa nel ricorso – non costituisce un presupposto giuridicamente rilevante per escludere l’efficacia dello strumento della delega. In conclusione, sebbene si debba riconoscere la legittimazione processuale dei ricorrenti in quanto soci, poiché titolari in astratto di un diritto potenzialmente inciso dalla delibera, resta, tuttavia, carente la dimostrazione in concreto della lesione individuale richiesta dalla legge per la fondatezza dell’azione. Tale carenza non impedisce l’accesso alla tutela giurisdizionale, ma assume rilievo decisivo nell’ambito della valutazione sul *fumus boni iuris* e sull’effettività della posizione soggettiva lesa, specie in sede cautelare.

5. **Nel merito**, il fulcro del ricorso introduttivo, come già accennato, risiede nell’omessa previsione del voto per corrispondenza nell’assemblea del 26 giugno, che rappresenterebbe una violazione dello statuto, con conseguente invalidità della deliberazione. Una simile affermazione si fonda, tuttavia, su un’interpretazione atomistica e meramente letterale della clausola statutaria, che non tiene conto dei principi ermeneutici generali di interpretazione dei contratti e, in particolare, di quelli che disciplinano l’interpretazione delle clausole statutarie secondo coerenza sistematica, buona fede e volontà effettiva delle parti. Invero, adottando una lettura sistematica dell’art. 25 commi 4 e 5, è possibile sostenere che la stessa si limiti a prevedere la possibilità del voto per corrispondenza, senza trasformare tale facoltà in un obbligo vincolante per il Consiglio di amministrazione. Se, infatti, la volontà dei redattori fosse stata quella di rendere il voto per corrispondenza un diritto soggettivo assoluto ed esercitabile in ogni convocazione, lo statuto avrebbe dovuto chiaramente prevedere l’obbligo per il C.d.A. di includere tale modalità nell’avviso di convocazione, ma così non è. Anzi, altre norme statutarie – come ad esempio l’art. 15, comma 6 – non impongono in alcun modo l’inclusione del voto per corrispondenza né impongono rigide formalità in ordine alle modalità di partecipazione, lasciando invece spazio a soluzioni flessibili e dinamiche, coerenti con la natura degli argomenti trattati. Proseguendo poi la riflessione sulla normativa statutaria e adottando i criteri civilistici di buona fede e utilità, appare evidente la circostanza per cui la previsione del voto per corrispondenza non sia compatibile con tutte le tipologie di delibere, specie quelle che richiedono confronto, emendamenti in corso di seduta, votazioni su più candidati o addirittura ballottaggi, come accade per la nomina del C.d.A. In simili ipotesi, quindi, ammettere il voto per corrispondenza equivarrebbe a privare i soci della possibilità di incidere concretamente sulla formazione della volontà sociale, mortificando lo spirito stesso dell’assemblea come luogo di confronto. Inoltre, la pretesa di considerare la mancata previsione del voto per corrispondenza come causa di invalidità delle deliberazioni manifesta tutta la sua fragilità laddove calata nel contesto specifico e rapportata al contenuto effettivo dell’ordine del giorno dell’assemblea del 26 giugno, dal quale si trae come le materie da trattare – approvazione del bilancio, nomina degli organi sociali, modifiche statutarie – richiedano un confronto attivo e consapevole tra i soci, talvolta articolato su più proposte e candidati, come accade in caso di elezione tramite liste o in presenza di votazioni con ballottaggi. In simili



situazioni, una scheda di voto preconstituita e trasmessa a distanza non permetterebbe un'espressione effettiva, libera e informata del voto, privando il socio della possibilità di valutare le proposte formulate in assemblea o le eventuali modifiche apportate in sede di discussione. Si tratterebbe, in sostanza, di una partecipazione meramente formale e sostanzialmente sterile. Pertanto, non può non rilevarsi una certa dissonanza tra l'intento dichiarato dai ricorrenti di tutelare la legalità societaria e la scelta, da loro stessi compiuta, di non partecipare attivamente all'assemblea, limitandosi a rappresentare generiche difficoltà logistiche. Ciò, peraltro, senza aver fatto ricorso agli strumenti alternativi predisposti dallo stesso statuto – come il conferimento di delega – idonei a garantire comunque l'esercizio del diritto di voto su questioni di indubbia rilevanza per la vita sociale. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che la corretta interpretazione dell'art. 25 dello statuto sociale – coerente con il dato letterale e con il contenuto complessivo dello Statuto stesso e con i principi generali dell'ordinamento – imponga di considerare il voto per corrispondenza una mera facoltà e non un diritto assoluto ed inderogabile del socio. La sua previsione rientra, così, nella discrezionalità del Consiglio di amministrazione, da esercitarsi caso per caso, in funzione della natura e della complessità delle materie poste all'ordine del giorno. Una lettura diversa – rigida e formalistica – risulterebbe distonica rispetto alle funzioni dell'assemblea e finirebbe per svuotare di contenuto l'operatività degli organi sociali, incidendo negativamente sull'efficienza gestionale della società.

Ne deriva che, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la domanda cautelare appare priva di fondamento, in quanto la tesi dei ricorrenti si poggia su un'interpretazione atomistica e parziale della clausola statutaria, ma anche perché le delibere oggetto dell'assemblea risultano, per loro struttura, incompatibili con modalità di voto predeterminate e statiche, come nel caso di votazioni con possibilità di ballottaggio o con modifiche intervenute in corso di seduta. Inoltre, dagli atti non emergono elementi idonei a dimostrare un'impossibilità concreta e insuperabile di partecipare all'assemblea, neppure per il tramite di un delegato.

Con riguardo al *periculum in mora*, deve parimenti escludersi che ricorrano gli estremi del pregiudizio grave, concreto e irreparabile richiesto dalla norma. Al contrario, lo stesso ricorso evidenzia come l'interesse della società allo svolgimento tempestivo dell'assemblea, nella quale saranno adottate decisioni fondamentali in materia di bilancio, governance e assetti statutari, risulti di gran lunga prevalente. Alla luce del bilanciamento richiesto dall'art. 2378, comma 4, c.c., dunque, è evidente che un eventuale accoglimento della misura cautelare determinerebbe un nocumento sproporzionato all'operatività e alla continuità gestionale della società, per di più a fronte di un pregiudizio meramente ipotetico e, comunque, superabile dai ricorrenti attraverso gli strumenti previsti dallo statuto. Conclusivamente, la domanda di sospensione cautelare della deliberazione impugnata deve essere rigettata, non ricorrendo né il *fumus boni iuris* né il *periculum in mora*, richiesti dall'art. 2378, comma 3, c.c., quale presupposto indefettibile per la concessione della misura invocata.



**P.Q.M.**

- Rigetta l'istanza di sospensione della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione di **Contr** società di partecipazione tra lavoratori S.p.A. adottata in data 21.5.2025;
- riserva al merito la definizione delle spese di lite.

Bologna, 25 giugno 2025

La Giudice

*dott.ssa Roberta Dioguardi*

Arbitrato in Italia